

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA I COMUNI DI ALTARE, BORMIDA, CARCARE, COSSERIA, MALLARE, MILLESIMO, PALLARE, PLODIO E ROCCA VIGNALE

finalizzato alla partecipazione al bando indetto dal Ministero dell'Interno per la richiesta di contributi per investimenti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale con l'iniziativa "Mobilità sostenibile ed inclusiva. Interventi strutturali e portale informativo".

In rappresentanza dei nove Comuni sono intervenuti, rispettivamente:

- per il **Comune di Altare** il Sig. Roberto Briano, in qualità di Sindaco pro - tempore autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione del Consiglio Comunale n. xxx in data xxxx;
- per il **Comune di Bormida** il Sig. Daniele Galliano, in qualità di Sindaco pro - tempore autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione del Consiglio Comunale n. xxx in data xxxx;
- per il **Comune di Carcare** il Sig. Christian De Vecchi, in qualità di Sindaco pro - tempore, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione del Consiglio Comunale n. xxx in data xxxx;
- per il **Comune di Cosseria** il Sig. Roberto Molinaro, in qualità di Sindaco pro - tempore, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione del Consiglio Comunale n. xxx in data xxxx;
- per il **Comune di Mallare** il Sig. Flavio Astiggiano, in qualità di Sindaco pro - tempore, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione del Consiglio Comunale n. xxx in data xxxx;
- per il **Comune di Millesimo** il Sig. Aldo Picalli, in qualità di Sindaco pro - tempore,

autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione del Consiglio Comunale

n. xxx in data xxxx;

- per il **Comune di Pallare** il Sig. Sergio Colombo, in qualità di Sindaco pro - tempore,

autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione del Consiglio Comunale

n. xxx in data xxxx;

- per il **Comune di Plodio** il Sig. Gabriele Badano, in qualità di Sindaco pro - tempore,

autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione del Consiglio Comunale

n. xxx in data xxxx;

- per il **Comune di Roccavignale** il Sig. Amedeo Fracchia, in qualità di Sindaco pro -

tempore, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione del Consiglio

Comunale n. xxx in data xxxx;

PREMESSO

- che l'art. 1 commi 534-538 della legge di bilancio 2022 n. 234 del 30 dicembre 2021

prevede che, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana,

volti alla riduzione dei fenomeni marginalizzazione e degrado sociale, nonché al

miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale,

sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti;

- che possono richiedere i contributi i Comuni con popolazione inferiore a 15.000

abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000

abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro;

- che la domanda è presentata dal Comune individuato quale capofila;

- che gli Enti comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o

insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'Interno entro il termine

perentorio del 30 aprile 2022;

- che la tipologia delle opere può essere relativa a:

a. manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

c. mobilità sostenibile;

- che ai fini del raggiungimento della popolazione minima richiesta per poter accedere ai contributi occorre creare un'aggregazione di Comuni con l'individuazione di un Comune capofila e la stipula fra i Comuni aggregati di un atto di convenzione;

- che la richiesta di contributo dovrà essere presentata dal Comune capofila in rappresentanza dell'aggregazione;

- che stante quanto sopra, trattandosi di opera unitaria, necessita ricorrere alla partecipazione alla candidatura non singolarmente ma in forma associata, nelle modalità individuate dal D.lgs. n. 267/2000 "T.U.E.L. - Testo Unico degli Enti Locali";

- che per l'ottenimento del finanziamento da parte dei Comuni, è possibile presentare istanza, in forma associata, prevista dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si ritiene di individuare nella convenzione di cui all'art. 30 del testo di legge indicato;

- che il totale degli abitanti dei nove Comuni convenzionati ammonta a 15.287 al 31/12/2020 (fonte ISTAT), ripartiti nel modo seguente:

a. Altare abitanti n. 1.962

- b. Bormida abitanti n. 357
- c. Carcare abitanti n. 5.295
- d. Cosseria abitanti n. 1.062
- e. Mallare abitanti n. 1.058
- f. Millesimo abitanti n. 3.257
- g. Pallare abitanti n. 919
- h. Plodio abitanti n. 626
- i. Roccavignale abitanti n. 761

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto dell'accordo

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Con il presente accordo si intende regolare i rapporti tra i Comuni sottoscrittori, nonché i rapporti tra i Comuni ed il soggetto capofila loro rappresentante ai fini della presentazione delle richieste di contributo a valere sui fondi di cui all'art. 1 c. 534-538 della Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30 dicembre 2021.

Articolo 2

Obiettivi dell'accordo

Gli obiettivi, elencati in premessa, sono rivolti al raggiungimento della rigenerazione urbana, nonché alla riduzione dei fenomeni marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, con un'azione coordinata, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, sotto forma di cooperazione operativa istituzionalizzata.

Articolo 3

Comune Capofila e Comitato Esecutivo dell'area

I Comuni sottoscrittori, con il presente atto individuano il Sindaco pro-tempore del Comune di Carcare, quale soggetto capofila, che si avvarrà del Comitato esecutivo, composto dal Sindaco del Comune Capofila o da un suo delegato e dai rappresentanti di ognuno dei Comuni sottoscrittori della convenzione.

L'ENTE CAPOFILA: il Comune di Carcare che presenterà l'istanza mediante la modulistica prevista ed i relativi allegati, predisporrà anche atti, avvisi etc...

Allo stesso compete il ruolo di rappresentanza nei confronti del Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale e la funzione di coordinamento delle attività nei confronti degli altri Comuni, nonché nei confronti di tutti gli altri enti con i quali sarà necessario rapportarsi ai fini della presente Convenzione.

Sono demandati all'Ente capofila tutti gli adempimenti previsti in capo all'Ente proponente previsti dall'avviso.

Il COMITATO ESECUTIVO si impegna a:

- a. definire i differenti piani e progetti utili al perseguimento delle finalità previste dalla presente convenzione, che rappresentino un insieme coordinato di interventi pubblici;
- b. garantire un efficiente coordinamento dei Comuni convenzionati;
- c. fornire sollecita informazione ai soggetti firmatari della Convenzione;
- d. stabilire i criteri di ripartizione dei contributi assegnati, tenendo conto nella debita misura del numero degli abitanti (come da fonte ISTAT al 31.12.2020) ed in ragione paritaria rispetto ai Comuni sottoscrittori e partecipanti ai progetti di investimento.

E' stabilito che l'Ufficio Tecnico comunale, con sede presso il Comune di Carcare quale Ente capofila, è la struttura preposta alla gestione amministrativa delle attività occorrenti a realizzare gli obiettivi previsti dalla Convenzione, coadiuvato dai tecnici abilitati,

designati, uno per ciascun Ente, dai Comuni sottoscrittori.

Articolo 4

Obblighi dei Comuni convenzionati

I Comuni firmatari della Convenzione si adoperano per la realizzazione del programma di investimenti e degli obiettivi di cui all'art.1, assicurando il compimento di tutti gli atti di propria competenza occorrenti per il rilascio, entro i termini previsti, o, in ogni caso, nei termini stabiliti dal Comune Capofila degli atti approvativi, autorizzativi e consultivi, comunque denominati.

In particolare i soggetti firmatari si impegnano a:

- rispondere celermente alle richieste di chiarimenti ed integrazioni che sono avanzate sulla base dell'evoluzione dell'iter istruttorio;
- approvare celermente eventuali modifiche e integrazioni, qualora intervenute;
- informare tempestivamente di eventuali cause sopraggiunte che potrebbero impedire l'implementazione delle attività nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa;
- attenersi alle normative comunitarie, statali, regionali rilevanti in materia di ammissibilità delle spese ed alle regole in materia di contributi per investimenti;
- accettare, il controllo dei competenti organi dell'amministrazione statale e regionale;
- conservare, la documentazione contabile e amministrativa relativa all'attuazione degli investimenti per un periodo di cinque anni successivamente al pagamento da parte dello Stato del saldo del contributo;
- fornire tutte le informazioni aggiuntive richieste e a partecipare, nelle forme e con le modalità definite, a specifici incontri di raffronto.

Ciascun beneficiario dei contributi, compreso il capofila, è responsabile dell'utilizzo del contributo concesso dallo Stato e della regolarità delle attività condotte e realizzate, nei

limiti delle sue attribuzioni e comunque del quadro normativo di riferimento.

Articolo 5

Durata della convenzione

La presente Convenzione ha efficacia, dalla data della sottoscrizione, sino alla conclusione di tutte le attività di rendicontazione finale degli investimenti di cui all'art. 1 c. 534-538 della Legge di bilancio 2022 n. 234 del 30 dicembre 2021.

Articolo 6

Lealtà fra le parti

I firmatari del Protocollo di intesa si impegnano ad operare secondo la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 del Codice Civile).

Articolo 7

Aspetti finanziari

Ciascun Ente partecipante prende atto che la ripartizione della spesa progettuale in spesa condivisa avverrà ad opera dell'Ente capofila sulla base delle indicazioni contenute nel progetto.

S'intende per spesa condivisa quella amministrata ed impegnata direttamente dal Comune Capofila e nello specifico le spese così come previste nel quadro economico del Progetto.

La spesa progettuale sarà equamente distribuita. In ogni caso il costo complessivo del progetto non potrà superare la somma assegnata dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale.

Gli Enti aderenti autorizzano, sin da ora, l'Ente Capofila a riscuotere dal Dipartimento il finanziamento stanziato.

I sottoscrittori della presente Convenzione convengono che le entrate derivanti dal finanziamento istituzionale siano gestite dal Comune Capofila.

Per la partecipazione al progetto gli enti aderenti non avranno alcun costo economico

diretto.

A tal fine il Comune Capofila si impegna a:

- comunicare periodicamente a tutti gli Enti partecipanti lo stato di avanzamento del Progetto;
- provvedere ai pagamenti in base a rendiconti e stati d'avanzamento, in concomitanza con l'introito del relativo finanziamento statale.

Ciascun Ente aderente autorizza il Comune Capofila, che prende atto, a avviare e concludere ogni contratto e trattativa relativi al punto precedente.

Articolo 8

Condizioni di partecipazione - Validità

Un Ente sottoscrittore può decidere di non attuare, in tutto o in parte, le progettualità di suo interesse e competenza, rimanendo però all'interno della convenzione, senza poteri ostativi né oneri per gli altri Enti.

La presente Convenzione è irrevocabile fatta salva la possibilità, con volontà espressa unanimente da tutti i soggetti partner firmatari compreso il soggetto capofila, di recedere dalla Convenzione.

La presente Convenzione sarà comunque valida e avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le parti tali da rendere applicabile la Convenzione stessa.

Articolo 9

Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei firmatari dovranno essere considerate di carattere confidenziale.

Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza una preventiva autorizzazione scritta da parte del soggetto che le ha fornite.

Le parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e azione volta ad impedire che

dette informazioni, dati e documentazioni, possano essere in qualche modo acquisite dai terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà, esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del presente accordo convenzionale e restano validi fino a 5 anni dalla data di conclusione, fatte salve le condizioni di accessibilità dei dati delle informazioni definite a livello statale per i piani e progetti beneficiari di fondi pubblici.

Articolo 10

Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto disposto dalla legge di Bilancio, dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali e dalle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Tutti i dati personali saranno utilizzati dall'Ente Capofila per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via bonaria, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Savona.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

Per il Comune di Altare:

Sig. Roberto Briano

Per il Comune di Bormida:

Sig. Daniele Galliano

Per il Comune di Carcare:

Sig. Christian De Vecchi

Per il Comune di Cosseria:

Sig. Roberto Molinaro

Per il Comune di Mallare:

Sig. Flavio Astiggiano

Per il Comune di Millesimo:

Sig. Aldo Picalli

Per il Comune di Pallare:

Sig. Sergio Colombo

Per il Comune di Plodio:

Sig. Gabriele Badano

Per il Comune di Roccavignale:

Sig. Amedeo Fracchia